



**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**
Dipartimento Autonomie Locali Servizio
5° / Ufficio Elettorale
www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale

Palermo, 17 APR. 2015

Prot. n. 5836

OGGETTO: Elezioni amministrative 2015. Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 31 maggio/ 1 giugno 2015 e ballottaggio del 14/15 giugno 2015. Regime delle spese

Ai Sigg. Prefetti della Sicilia

LORO SEDI

e p.c. All'Assessore Regionale per la Funzione Pubblica e le

Autonomie Locali

Viale Regione Siciliana,2226

PALERMO

**Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica**

SEDE

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ROMA

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale Finanza Locale

ROMA

Com'è noto, l'art.23 della L.R. 9 maggio 1969 , nr.14, disciplina il "Regime delle spese" derivanti dall'organizzazione tecnica delle elezioni comunali, distinguendo tra "spese a carico della Regione" e "spese a carico delle Amministrazioni interessate".

Dopo l'approvazione del bilancio della Regione Siciliana questo Dipartimento disporrà, le necessarie aperture di credito in favore di codeste Prefetture per far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione.

Con riferimento alle restanti spese, si invitano codeste Prefetture a volere impartire le conseguenti direttive ai Comuni interessati .

§ 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma – lett. a) e b) – della l.r. 9 maggio 1969 n.14 e successive modifiche, sono:

1. spese per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori;
2. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. spese per la fornitura e la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
4. spese per il servizio ispettivo connesso al procedimento elettorale che gli Uffici Territoriali del Governo riterranno di espletare nel periodo intercorrente tra la data del decreto di indizione dei comizi e fino al terzo giorno successivo alla data delle consultazioni. Per tali spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione dei dipendenti statali. Spese per lavoro straordinario del personale delle Prefetture, tenuto conto del numero dei comuni interessati, dell'afferente entità demografica nonché del relativo sistema elettorale, secondo necessità attestata dal Dirigente del Servizio elettorale e comunque per il periodo sopracitato e per un massimo di quattro ore giornaliere ad eccezione dei giorni di votazione e scrutinio;
5. spese per i trasporti (omnicomprendive) e per le conversazioni telegrafiche, telefoniche postali effettuati nell'interesse della regione;

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quanto altro occorra, gli Uffici hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

A chiusura del procedimento elettorale, e, comunque, non oltre il 15 settembre p.v. Codeste Prefetture sono invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo e analitico di tutte le spese a carico della Regione anticipate da codeste Prefetture e/o dai Comuni, previa apposita rendicontazione, ed a segnalare eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso, la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato non oltre il 30 settembre 2015. Si rammenta che l'autorizzazione alla prestazione oraria giornaliera di lavoro straordinario, dovrà essere limitata ad un massimo di 4 ore giornaliere ad eccezione dei giorni di votazione e scrutinio.

§ 2 - SPESE A CARICO DEI COMUNI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art.23, primo comma, della citata l.r.14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative. Nella tornata elettorale del corrente anno le suddette spese graveranno sul bilancio dei comuni di cui al precitato D.A. n. 84 Servizio 5 Ufficio elettorale del 1/04/2015. Si indicano a titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico dell'Amministrazione comunale interessata.

1. Spese per il funzionamento degli uffici centrali o dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici centrali di circoscrizione, ivi comprese le indennità per i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;

2. spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;
3. spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.reg. 16 gennaio 2008 n.9;
5. spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. spese per la retribuzione di lavoro straordinario reso dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art.15 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993 n.68. Tale disposizioni devono essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n.66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario, previste per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi al terzo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, o al quinto giorno successivo per i Comuni che vanno al ballottaggio, deve essere effettuata con determinazione dei responsabili dei servizi da adottare non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi. Nella determinazione devono essere indicati i nominativi del personale da utilizzare, il numero di ore di lavoro straordinario a ciascuno assegnato e le funzioni da assolvere.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le amministrazioni preposte alle organizzazioni ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai comuni per conto della Regione (es. spedizione cartoline avviso, stampa manifesti) le amministrazioni comunali dovranno inviare apposito documento rendiconto alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di riferimento.

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8/7/1977, n.47 da ultimo modificata dalla l.r. n.2 del 26/3/2002, i Signori Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, entro sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo assessorato, Dipartimento delle Autonomie Locali servizio 5 Ufficio Elettorale, una certificazione in cui attestati l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiararsi altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art.2 del R.D. 26/10/1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi assessorato regionale dell'Economia), di cui alla circolare 8 del 5 luglio 2002 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art.80 della citata legge regionale 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato Regionale dell'Economia) il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte della Ragioneria Centrale sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul capo X – cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.


Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione o rendicontazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione o rendicontazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessi dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato, Dipartimento Autonomie Locali – Servizio 5° Ufficio Elettorale - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze che derivano dalla qualifica di funzionario delegato.


Il Dirigente ad Interim

Margherita Rizza




Il Funzionario

Giovanni Dina



L'Istruttore

Leonardo Bianchetta



Il Dirigente Generale

Giuseppe Marale

